

**Regolamento organizzativo e didattico del corso di
“Dottorato di ricerca in Discipline giuridiche”
Dipartimento di Giurisprudenza**

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 del Regolamento di Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca, disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del corso di “Dottorato di ricerca in Discipline giuridiche” (d'ora in avanti anche denominato più brevemente “corso”).

Articolo 2

Obiettivi formativi e organizzazione del corso

1. Il corso ha lo scopo di formare figure di elevata qualificazione per lo svolgimento di attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati, capaci di progettare e condurre, privilegiando l'approccio multidisciplinare, programmi di ricerca pura e applicata in ogni settore dell'esperienza giuridica.

Il corso mira a impartire una formazione in linea con l'obiettivo di assicurare opportunità elevate di collocamento nel mondo del lavoro e delle professioni.

2. Il corso è articolato in curricula costituenti aggregazioni di settori scientifico disciplinari.

Il numero e la composizione dei curricula è modificabile con delibera del Collegio dei Docenti.

L'attività formativa è, in ciascuno dei curricula, organizzata in:

- a) attività formative comuni, volte a fornire ai dottorandi le competenze relative alle tecniche e alle modalità di svolgimento della ricerca scientifica e le conoscenze di base comuni per il perseguimento degli obiettivi formativi del corso, nonché a promuovere l'interdisciplinarietà e l'approccio multidisciplinare nella ricerca;
- b) attività formative specifiche volte a fornire e/o completare le conoscenze e abilità dei dottorandi, in relazione al curriculum di afferenza;
- c) altre attività formative, con partecipazione o frequenza obbligatoria da parte dei dottorandi;
- d) altre attività formative a scelta del dottorando, con l'approvazione del Collegio dei docenti del corso, che ne verifica la coerenza con il percorso formativo e/o con il progetto di tesi del dottorando.

3. Non è consentito ai dottorandi iscritti al primo anno di corso il passaggio dal curriculum di afferenza ad altro curriculum. Per i dottorandi iscritti agli anni successivi che ne facciano istanza, il passaggio può essere deliberato dal Collegio dei Docenti sempreché l'istanza rechi congrua ed adeguata motivazione ed approvazione del tutor.

Articolo 3

Composizione del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti del corso è composto:

- a) dai docenti universitari individuati nella proposta di attivazione e dagli afferenti successivamente;
- b) da due rappresentanti degli iscritti al corso, che partecipano alle riunioni dell'organo con funzione consultiva per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi del corso; essi non partecipano alle discussioni e alle deliberazioni riguardanti la valutazione annuale degli iscritti e l'organizzazione dell'esame finale.

2. L'ammissione nel Collegio dei docenti esperti di comprovata qualificazione non appartenenti al Dipartimento di Giurisprudenza o ai ruoli dell'Università deve essere proposta da almeno tre membri del Collegio afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza. La proposta, che deve recare indicazione del curriculum di afferenza, è sottoposta al parere del Collegio dei docenti e solo nell'ipotesi di parere positivo è trasmessa al Consiglio di Dipartimento per i provvedimenti di competenza. L'ammissione dura fino al termine del triennio del ciclo di formazione dottorale attivato nell'anno in cui è stata avanzata la proposta.

3. La sostituzione di componenti o l'ingresso di ulteriori membri nel Collegio, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa, è proposta dal Collegio al Consiglio di Dipartimento e formalizzata con decreto del Direttore del Dipartimento.

4. Ogni componente il Collegio appartenente ai ruoli dell'Università aderisce al curriculum che integra il proprio settore scientifico-disciplinare.

5. I componenti di cui al comma 1, lettera b) sono individuati mediante procedura elettorale indetta dal Direttore del Dipartimento sede amministrativa del corso. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i dottorandi iscritti al corso (esclusi quelli in cotutela, iscritti in via principale in una università estera) al momento dell'indizione della procedura elettorale, per la quale si applica l'art. 41, comma 6 dello statuto di Ateneo, in base al quale il *quorum* di validità della votazione è pari al 15% degli aventi diritto di voto. L'atto di indizione fissa le ulteriori regole della procedura.

6. Il mandato dei componenti di cui al comma 1, lett. b) dura sino alla conclusione del ciclo formativo del rispettivo corso, ovvero alla cessazione dell'iscrizione qualora tale cessazione si verifichi prima del termine del ciclo formativo. Alla cessazione dalla carica di uno o di entrambi i rappresentanti, per qualunque motivo avvenuta, il Direttore del Dipartimento procede all'indizione di una nuova procedura elettorale per la ricostituzione della rappresentanza.

Articolo 4

Attribuzioni e modalità di funzionamento del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti:

- a) elegge al suo interno il Coordinatore;
- b) sovrintende all'organizzazione dell'offerta formativa;
- c) propone al Rettore la sottoscrizione di convenzioni di cotutela di tesi con atenei stranieri ai fini del rilascio di doppio titolo di dottore di ricerca;
- d) delibera in ordine alle valutazioni sull'attività dei dottorandi, previa istruttoria svolta in collaborazione coi docenti aderenti ai singoli curricula di afferenza dei dottorandi;
- e) sentiti i docenti aderenti a ciascun curriculum, delibera in ordine alla proposta di composizione delle commissioni giudicatrici per l'accesso ai corsi, poi nominate con Decreto Rettorale;
- f) sentiti i docenti aderenti a ciascun curriculum, delibera in ordine alla designazione dei valutatori delle tesi per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, poi nominati dal Direttore del Dipartimento;
- g) sentiti i docenti aderenti a ciascun curriculum, delibera in ordine alla proposta di composizione delle commissioni di valutazione per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, poi nominate con Decreto Rettorale;
- h) delibera in ordine alle previste autorizzazioni allo svolgimento di attività lavorative da parte dei dottorandi, se del caso anche tramite ratifica dei provvedimenti all'uopo assunti dal Coordinatore;
- i) riferisce al Consiglio del Dipartimento in merito all'organizzazione alle attività del corso;
- j) propone al Consiglio del Dipartimento l'attivazione annuale e la previsione del numero di posti;
- k) propone al Rettore, ai sensi dell'articolo 10 comma 6 del Regolamento di Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca, eventuali modifiche o integrazioni al bando per l'accesso;
- l) propone al Consiglio del Dipartimento la stipula di convenzioni con altre università o con altri enti pubblici e privati;
- m) propone al Consiglio del Dipartimento l'adozione del presente regolamento, nonché le sue successive modifiche e integrazioni;
- n) propone al Consiglio del Dipartimento le modifiche o integrazioni della propria composizione.

2. Il Collegio dei docenti si riunisce in tempo utile per espletare i compiti ad esso attribuiti e, comunque, ogniqualvolta il Coordinatore lo ritenga opportuno. La convocazione è effettuata a mezzo posta elettronica dal Coordinatore almeno cinque giorni prima della riunione stessa, con l'ordine del giorno articolato per punti specifici. Il termine di convocazione può essere ridotto in caso di particolare urgenza. Se necessario, il Collegio dei docenti può riunirsi in via telematica, nel qual caso il pronunciamento dei suoi componenti può essere espresso con procedura telematica.

3. Le riunioni del Collegio dei docenti sono presiedute dal Coordinatore o, in sua assenza, dal professore ordinario anagraficamente più anziano presente alla seduta e sono valide se coloro che hanno titolo a parteciparvi sono stati regolarmente convocati ai sensi del comma precedente e se intervenga la maggioranza assoluta dei componenti dell'organo. Nel computo per determinare la maggioranza predetta non si tiene conto degli aventi diritto che abbiano giustificato previamente per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza, ex art. 17 D.P.R. n. 382/1980, soltanto se intervengono all'adunanza.

4. Le deliberazioni del Collegio dei docenti sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui la legge o la regolamentazione di Ateneo preveda maggioranze differenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore o di chi presiede in sua vece. Qualora una deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta dei componenti si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza, ex art. 17 D.P.R. n. 382/1980, soltanto se intervengono all'adunanza. Le votazioni si svolgono per alzata di mano.

5. Alle sedute del Collegio dei docenti non possono intervenire estranei, salvo che ne sia ritenuta opportuna l'audizione per la trattazione di determinati argomenti. In questo caso il Coordinatore dispone l'invito e il Collegio dei docenti lo ratifica all'inizio della seduta. Gli estranei devono lasciare la seduta all'atto delle votazioni.

6. Nessuno può prendere parte alla discussione e alla votazione su questioni che lo riguardino personalmente, o che riguardino un suo parente o affine fino al quarto grado.

Articolo 5

Accesso al corso

1. La procedura di selezione per la formazione della graduatoria di merito ai fini dell'ammissione al corso, articolata per ciascun curriculum, si svolge con la seguente modalità: valutazione dei titoli, prova scritta e colloquio (in novantesimi: 30 + 30 + 30).

2. Ove il corso preveda l'attivazione di posti riservati a candidati in possesso di titolo estero, il Coordinatore potrà indicare in adozione modalità diverse per la formazione della graduatoria di merito di detti candidati.

Articolo 6

Tutor

1. Il Coordinatore provvede, salva ratifica del Collegio, ad assegnare a ciascun dottorando, al suo primo anno di corso, un tutor. Il tutor è chiamato a vistare per presa visione la relazione sull'attività svolta dal dottorando in ciascun anno di corso e ad esprimere al Collegio dei docenti il proprio parere in sede di assunzione delle deliberazioni riguardanti il dottorando, comprese quelle, a fine corso, relative all'ammissione del medesimo all'esame finale o alla proroga di quest'ultimo.

2. A ciascun dottorando possono essere assegnati tutor in numero superiore a uno, fermo restando che deve essere formalmente individuato il docente cui sono attribuite in via principale le funzioni e le responsabilità di cui al comma precedente.

Articolo 7

Relazioni e piani formativi dei dottorandi

1. Ciascun dottorando sottopone all'approvazione del Collegio dei docenti la relazione delle attività svolte nell'anno di corso concluso, insieme al piano formativo contenente la descrizione degli obiettivi di studio e di ricerca per l'anno di corso a venire, compresi gli eventuali periodi di soggiorno all'estero ai fini della verifica della sostenibilità finanziaria. Il Collegio dei docenti è chiamato a deliberare, previo parere espresso dal tutor, sull'ammissione agli anni successivi dei dottorandi. La delibera in questione è assunta previa istruttoria svolta in collaborazione coi docenti aderenti ai singoli curricula di afferenza dei dottorandi.
2. I piani formativi, approvati con le eventuali modifiche deliberate dal Collegio dei docenti, costituiscono riferimento per la verifica annuale, da parte del Collegio medesimo, previa istruttoria svolta in collaborazione coi docenti aderenti ai singoli curricula di afferenza dei dottorandi, dell'assolvimento degli obblighi formativi da parte di ciascun dottorando.
3. Qualora la verifica risulti negativa anche solo parzialmente, ovvero in presenza di giustificati motivi di impedimento al completo assolvimento degli obblighi formativi del dottorando, il Collegio dei docenti può deliberare di procedere alla ripetizione della verifica annuale del profitto in data differita all'uopo individuata e, comunque, a distanza di non più di due mesi: tale procedura è attivabile per una sola volta nel triennio di corso di ciascun dottorando. Qualora tale caso si verifichi per un dottorando con borsa, all'atto della ricezione del verbale del Collegio con cui è disposto il differimento della verifica annuale, l'amministrazione procede immediatamente alla sospensione della borsa, la cui erogazione, comprensiva degli eventuali arretrati, riprende al momento dell'acquisizione del verbale con cui il Collegio esprime il proprio giudizio positivo sul superamento della verifica da parte del dottorando e sul regolare proseguimento delle attività formative.
4. In caso di giudizio negativo definitivo, il Collegio delibera la decadenza del dottorando dal corso e il diritto alla fruizione della eventuale borsa di studio cessa dalla data di tale delibera. L'esclusione dal corso del dottorando è quindi disposta con provvedimento del Dirigente competente.

Articolo 8

Adempimenti organizzativi, amministrativi e didattici

1. Per le istanze e per gli adempimenti di carattere scientifico, amministrativo o contabile, vanno osservate le disposizioni e le procedure vigenti presso il Dipartimento sede del corso di dottorato.

Articolo 9

Esame finale

1. Il Collegio dei Docenti, terminato l'ultimo anno del corso, previa istruttoria svolta in collaborazione coi docenti aderenti ai singoli curricula di afferenza dei dottorandi, delibera in ordine all'ammissione dei dottorandi all'esame finale per il conferimento del titolo di dottore di ricerca.
2. Il Collegio, entro il 30 giugno dell'ultimo anno di corso, sentiti i docenti aderenti a ciascun curriculum, propone per ciascun dottorando i nominativi di almeno due docenti di elevata qualificazione, di seguito denominati valutatori, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni all'Università degli Studi Roma Tre e agli eventuali Atenei od enti convenzionati o consorziati. Si può proporre uno stesso valutatore per più di un dottorando. I valutatori sono nominati, previa accettazione di una clausola di riservatezza sul loro operato, con decreto del Direttore del Dipartimento.
3. La tesi viene presentata al Collegio dei docenti, che successivamente la invia ai valutatori entro il 31 ottobre dello stesso anno. I valutatori esprimono per iscritto al Collegio dei docenti, entro il 31 dicembre dello stesso anno, il proprio giudizio analitico sulla tesi, proponendone al Collegio dei docenti l'ammissione alla discussione pubblica (eventualmente segnalando l'opportunità di

modifiche di modesta entità) o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni.

4. Il Collegio dei docenti, sulla base di una valutazione comparata dei giudizi dei due valutatori si esprime sulla ammissione del dottorando all'esame finale o sul rinvio, e propone al Rettore la composizione della Commissione di esame finale.

Articolo 10

Norme finali

1. Il presente regolamento è predisposto dal Collegio dei docenti del corso ed è approvato dal Consiglio del Dipartimento sede amministrativa del corso, cui spetta di deliberare anche le eventuali successive modifiche e integrazioni, su proposta del Collegio.

2. Il regolamento ha validità in relazione ai cicli formativi successivi al 28°.